



## Regione Umbria

Giunta Regionale

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 143                      SEDUTA DEL    20/02/2017

**OGGETTO:** Deroga al punto 8 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1779 del 6 marzo 1990, al divieto all'escavazione di pozzi nel territorio del Comune di Cannara per l'utilizzo irriguo richiesto dall'agricoltura di pregio della cipolla.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Assente

---

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: [--FEASEGRE\_X--]

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---

L'atto si compone di 7 pagine

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Deroga al punto 8 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1779 del 6 marzo 1990, al divieto all'escavazione di pozzi nel territorio del Comune di Cannara per l'utilizzo irriguo richiesto dall'agricoltura di pregio della cipolla.”** e la conseguente proposta di 'Assessore Fernanda Cecchini

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta ed in particolare l'art.15;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Cannara, con deliberazione del n. 23 del 28/04/2016, inerente la possibilità di prelievo da falda superficiale, compatibile con l'acquifero profondo, da utilizzare solamente per le attività imprenditoriali legate all'uso irriguo per la coltivazione della cipolla di Cannara;
- 2) di derogare, in via temporanea in attesa del completamento dello schema irriguo del Chiascio per quanto riguarda esclusivamente le richieste di prelievo da falda superficiale per le attività imprenditoriali agricole come definite dalla normativa vigente legate alla coltivazione della cipolla di Cannara, a quanto previsto al punto 8 del dispositivo della delibera della Giunta Regionale n. 1779 del 6 marzo 1990, consentendo un prelievo dalla falda superficiale presente nel territorio del Comune di Cannara di un volume annuo pari a 135.200 mc, corrispondente ad una portata media di 4,3 l/s, con la limitazione della profondità di perforazione dei pozzi alla quota massima di scavo di 170 m.s.l.m.m.;
- 3) di stabilire che l'istanza dei singoli prelievi di cui al punto precedente, soggetta al regime di concessione regolato dal Regio Decreto n.1775/33, dovrà essere corredata da relativa Relazione Geologica, con grafici esplicativi della tipologia della falda mediante prova di portata e rapporto stratigrafico del pozzo, e che l'Ufficio regionale competente dovrà richiedere prima del rilascio della concessione il parere vincolante del Comune di Cannara;
- 4) di inviare copia della presente Deliberazione al Comune di Cannara ed al Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Deroga al punto 8 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1779 del 6 marzo 1990, al divieto all'escavazione di pozzi nel territorio del Comune di Cannara per l'utilizzo irriguo richiesto dall'agricoltura di pregio della cipolla.**

**Premesso:**

- che con deliberazione n. 1779 in data 6 marzo 1990, recante: "Autorizzazione alla ditta Consorzio Acquedotti di Perugia all'emungimento di acque in Comune di Bettona località Raggiolo-Canonici e Pantano-Presa d'atto delle determinazioni del Consiglio Comunale di Cannara.", la Giunta Regionale disponeva al punto 8 della stessa:
  - di impegnarsi a non autorizzare perforazioni di pozzi sia in territorio di Cannara che in quello di Bettona, ad esclusione di quelli previsti con opere di progettazione acquedottistiche già in fase di realizzazione;

**Tenuto conto** che con successiva deliberazione n. 965 del 30/08/2000 la Giunta Regionale provvedeva a quanto di seguito:

- 1) ad accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Cannara, con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 25/03/1999, nel senso di permettere la ricerca di acqua sotterranea a mezzo escavazione di un pozzo all'interno della Zona Industriale-Artigianale a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - a) i prelievi vengano concentrati in una unica perforazione, dotata di misuratori di portata e di livello;
  - b) i livelli acquiferi da porre in produzione vengano concordati con il Servizio Difesa del Suolo e con il Servizio Geologico Regionale;
  - c) tale perforazione venga inserita nel reticolo di monitoraggio dell'acquifero;
- 2) a riservarsi di adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia dell'acquifero di Cannara. non appena il Consorzio Acquedotti Perugia, avrà inviato i risultati delle indagini e di monitoraggio relativi alla realizzazione del modello matematico finalizzato ad una ottimizzazione quali-quantitativa dei prelievi, secondo quanto indicato nella nota del Servizio Geologico Regionale prot. n.4177/IA/2000;

**Considerato** che il Comune di Cannara con nota in data 17/05/2016, acquisita al protocollo regionale con numero 106191 del 18/05/2016, trasmetteva copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/04/2016, con la quale richiedeva alla Regione Umbria, in parziale deroga a quanto previsto al punto 8 del dispositivo della delibera della Giunta Regionale n. 1779 del 6 marzo 1990, la possibilità di realizzare pozzi per i proprietari di terreni siti nel territorio di Cannara con esigenze di attingimento per uso irriguo e domestico;

**Tenuto conto** che nell'area del territorio di Cannara si è sviluppata già dall'antichità, grazie alle peculiarità dei suoli, un'agricoltura di pregio dedicata alla coltivazione della cipolla che è attualmente riconosciuta come prodotto agroalimentare tradizionale dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e che per assicurare il mantenimento di tale attività è necessario garantire la disponibilità un'adeguata quantità di volumi irrigui;

**Rilevato** che il Comune di Cannara, come illustrato nella deliberazione n. 23 del 28/04/2016, non avendo avuto ancora soluzione per porre rimedio al problema dell'irrigazione dei territori destinati alla produzione agricola, si è posto l'obiettivo di sostenere gli agricoltori locali individuando soluzioni idonee a superare le limitazioni esistenti all'approvvigionamento idrico, armonizzando l'interesse

prioritario dell'approvvigionamento di acqua potabile con l'esigenza di valorizzare il territorio favorendo la coltivazione agricola;

**Atteso** che la richiesta di realizzare pozzi per i proprietari di terreni siti nel territorio di Cannara, con esigenze di attingimento per uso irriguo e domestico, è basata su di un apposito studio idrogeologico, che si è avvalso anche delle risultanze degli approfondimenti di indagini e dell'implementazione di modelli matematici numerici realizzati negli ultimi anni da Regione e Umbra Acque, le cui principali conclusioni sono le seguenti:

- i valori di ricarica dell'acquifero alluvionale superficiale coprono ampiamente i valori di prelievo stimati complessivi per le aziende previste;
- le portate di prelievo complessivo massime prevedibili sono compatibili con le potenzialità dell'acquifero sia per quanto riguarda i periodi di turno più breve con il volume di adacquamento massimo, sia per quanto riguarda il periodo irriguo estivo con turno prevedibile di 2-3 gg esteso su circa 4 mesi;
- si prescrive, in considerazione della tipologia delle falde presenti e delle successioni stratigrafiche incontrate, di raggiungere la profondità massima di scavo di 170 m.s.l.m.m. Tale profondità è necessaria per non inficiare e mantenere in sicurezza idraulica la falda profonda sede dell'acquifero a pressione utilizzato da Umbra Acque quale società gestore del Servizio idrico integrato;

**Preso atto** che con la stessa Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/04/2016, veniva approvato l'elenco dei pozzi autorizzabili, determinato da un apposito avviso pubblico, suddivisi per l'utilizzo domestico e irriguo con riportato il numero di protocollo dell'istanza, la particella catastale del pozzo e i volumi da assentire;

**Considerato** che si ritengono condivisibili le risultanze dello studio idrogeologico, che limita i prelievi richiesti alla solo falda superficiale, non interferente con quella profonda utilizzata dal Campo Pozzi di Cannara, limitando la perforazione dei pozzi alla quota massima di scavo di 170 m.s.l.m.m., con il vincolo dei volumi assentibili come riportato nello suddetto studio idrogeologico pari a 135.200 mc/anno;

**Ritenuto** pertanto:

- di poter accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Cannara, con deliberazione del n. 23 del 28/04/2016, inerente la possibilità di prelievo da falda superficiale, compatibile con l'acquifero profondo, da utilizzare solamente per le attività imprenditoriali legate all'uso irriguo per la coltivazione della cipolla di Cannara;
- di derogare, per quanto riguarda l'utilizzo irriguo per la coltivazione della cipolla, a quanto previsto al punto 8 del dispositivo della delibera della Giunta Regionale n. 1779 del 6 marzo 1990, consentendo un prelievo dalla falda superficiale del Comune di Cannara di un volume annuo pari a 135.200 mc, corrispondente ad una portata media di 4,3 l/s, con la limitazione della profondità di perforazione dei pozzi alla quota massima di scavo di 170 m.s.l.m.m.;
- di stabilire che l'istanza dei singoli prelievi di cui al punto precedente, soggetta al regime di concessione regolato dal Regio Decreto n.1775/33, dovrà essere corredata da relativa Relazione Geologica, con grafici esplicativi della tipologia della falda mediante prova di portata e rapporto stratigrafico del pozzo, e che l'Ufficio regionale competente dovrà richiedere prima del rilascio della concessione il parere vincolante del Comune di Cannara;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Cannara, con deliberazione del n. 23 del 28/04/2016, inerente la possibilità di prelievo da falda superficiale, compatibile con l'acquifero profondo, da utilizzare solamente per le attività imprenditoriali legate all'uso irriguo per la coltivazione della cipolla di Cannara;

2. di derogare, per quanto riguarda esclusivamente le richieste di prelievo da falda superficiale per le attività imprenditoriali legate alla coltivazione della cipolla di Cannara, a quanto previsto al punto 8 del dispositivo della delibera della Giunta Regionale n. 1779 del 6 marzo 1990, consentendo un prelievo dalla falda superficiale presente nel territorio del Comune di Cannara di un volume annuo pari a 135.200 mc, corrispondente ad una portata media di 4,3 l/s, con la limitazione della profondità di perforazione dei pozzi alla quota massima di scavo di 170 m.s.l.m.m.;
  3. di stabilire che l'istanza dei singoli prelievi di cui al punto precedente, soggetta al regime di concessione regolato dal Regio Decreto n.1775/33, dovrà essere corredata da relativa Relazione Geologica, con grafici esplicativi della tipologia della falda mediante prova di portata e rapporto stratigrafico del pozzo, e che l'Ufficio regionale competente dovrà richiedere prima del rilascio della concessione il parere vincolante del Comune di Cannara;
  4. di inviare copia della presente Deliberazione al Comune di Cannara ed al Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche.
- 

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, li 09/02/2017

Il responsabile del procedimento  
dott. ing. Angelo Viterbo

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

#### **PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, li 09/02/2017

Il dirigente del Servizio  
Risorse idriche e rischio idraulico

dott. ing. Angelo Viterbo  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 16/02/2017

**IL DIRETTORE**  
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL  
TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE  
CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Diego Zurli  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 17/02/2017

Assessore Fernanda Cecchini  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

COD. PRATICA: 2017-001-130

---

